

Criptovalute e profili di rischio penale nella attività degli exchanger

di *Riccardo Lucev* e *Federico Boncompagni*

Sommario: 1. Premessa. - 2. L'esercizio abusivo dell'attività. - 3. Gli obblighi antiriciclaggio e il rischio di concorso nell'altrui delitto di riciclaggio. - 4. Il concorso in estorsione e in accesso abusivo ad un sistema informatico. - 5. La configurabilità dei reati tributari ex d.lgs. 74/2000. - 6. Il rischio di confisca del profitto del reato.

1. Premessa.

Una delle sfide più stimolanti per gli operatori del diritto è quella di analizzare nuove realtà, non ancora organicamente disciplinate dal legislatore, ma di forte attualità per la loro rilevanza e diffusione.

Nel mondo della *fintech*, ossia della tecnologia applicata alla finanza, un ambito che sta destando ampio interesse anche tra i non addetti ai lavori è quello delle criptovalute, ossia, secondo la definizione fornita da Banca d'Italia, “*rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le VV non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica*”⁽¹⁾.

Il presente contributo intende fornire un sintetico quadro sui potenziali profili di rischio penale nello svolgimento dell'attività tipica degli *exchanger*, ossia dei soggetti preposti all'acquisto e alla vendita di criptovalute, per conto di clienti, in cambio di moneta avente corso legale.

2. L'esercizio abusivo dell'attività.

Già nel gennaio 2015, con l'“*Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette valute virtuali*”, Banca d'Italia sollevava un non trascurabile dubbio, ossia se l'attività

⁽¹⁾ Cfr. Banca d'Italia, *Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali*. Per un approfondimento sugli aspetti tecnico-informatici delle criptovalute v. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Dir. dell'inf. e dell'inf.*, 2017, n. 1, p. 27; GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. dell'inf. e dell'inf.*, 2015, n. 3, p. 415.

tipica degli *exchanger* potesse essere fatta rientrare nell'alveo delle attività tipizzate dal legislatore e riservate a determinate categorie di soggetti legittimati. In particolare, Banca d'Italia sottolineava come *“le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell'ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)”*.

Se all'epoca di tali considerazioni poteva apparire dubbia la sussumibilità dell'attività propria degli *exchanger* entro le definizioni legali di attività bancaria, di raccolta del risparmio e simili – e, con essa, la configurabilità dei predetti reati di abusivismo bancario e finanziario ⁽²⁾ –, oggi ogni incertezza appare superata dall'espresso riconoscimento di tale categoria da parte del legislatore, e dal contestuale obbligo di registrazione degli *exchanger* in una apposita sezione del registro dei cambiavalute (art. 17-*bis* d.lgs. 141/2010). Con il d.lgs. 90/2017, infatti, il legislatore ha introdotto nel predetto articolo 17-*bis* i nuovi commi 8-*bis* e 8-*ter*, i quali impongono ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali l'iscrizione nel registro, ed attribuiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire mediante un decreto, attualmente in discussione ⁽³⁾, le modalità e le tempistiche di comunicazione dell'avvio di tale attività sul territorio.

Alla luce di tale intervento legislativo, deve rilevarsi come l'attività degli *exchanger* di criptovalute sia stata espressamente riconosciuta dal legislatore, definita e collocata nell'ambito delle attività di cambiavalute. Pertanto, la prestazione dei servizi relativi alle criptovalute, così come definita e regolata dal legislatore, sembrerebbe non porre più problemi circa il rischio di integrare le fattispecie di abusivismo finanziario e bancario. Nel caso in cui, però, una società svolga l'attività tipica di *exchange* senza adempiere agli obblighi di comunicazione

⁽²⁾ Per un approfondimento sul tema, si rinvia a D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del d.lgs. 90/2017*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, n. 5.

⁽³⁾ Si veda il Comunicato stampa n. 22 del 2 febbraio 2018, intitolato *“Valute virtuali: in consultazione pubblica lo schema di decreto per censire il fenomeno”*, nel quale si dà atto che *“lo schema di decreto disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la loro operatività. Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità. L'iniziativa mira a realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno ad iscriversi [sic] in uno speciale registro tenuto dall'OAM, l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale”*.

e successiva iscrizione, potrà essere sanzionata a livello amministrativo dal Ministero dell'economia e delle finanze per esercizio abusivo (art. 17-*bis*, comma 5, d.lgs. 141/2010).

3. Gli obblighi antiriciclaggio e il rischio di concorso nell'altrui delitto di riciclaggio.

Il d.lgs. 90/2017, che ha apportato significative modifiche alla disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007), ha previsto – oltre all'obbligo per gli *exchanger* di iscrizione nel registro dei cambiavalute – l'applicabilità ai medesimi *exchanger* degli obblighi antiriciclaggio ⁽⁴⁾, anticipando in tal senso la proposta di modifica alla IV Direttiva da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

Tale intervento legislativo ha, infatti, previsto tra i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio – quali soggetti rientranti nella categoria di “*altri operatori non finanziari*” – anche i “*prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso*” (art. 3, comma 5, lett. i).

L'art. 1, comma 2, lett. ff., del decreto in commento, fornisce inoltre una definizione puntuale di *exchanger*, ossia quella di “*persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale*”.

Gli *exchanger*, dunque, sono tenuti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 17 ss. d.lgs. 231/2007 (tra i quali l'identificazione del cliente e del titolare effettivo), nonché alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte (artt. 31 e ss.). Inoltre, qualora abbiano sospetti che l'attività di cambio sia riconducibile ad operazioni di riciclaggio, sono tenuti alla segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ove venissero meno ai suddetti obblighi, gli *exchanger* potrebbero incorrere in contestazioni per una o più delle fattispecie penali delineate dal “nuovo” art. 55 d.lgs. 231/2007.

La predetta disposizione punisce violazioni gravi degli obblighi caratterizzate da frodolenza. In particolare, sono punite (1) l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela mediante falsificazione di dati e delle informazioni

⁽⁴⁾ Sul punto cfr. KROGH, *Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in *Not.*, 2017, n. 5, pp. 523 e ss.

⁽⁵⁾ Si tratta della proposta di direttiva a modifica della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450). L'art. 1, prevede, infatti, che all'art. 2, paragrafo 1, punto 3) siano aggiunte le lettere g) e h), ossia che tra i soggetti obbligati siano ricompresi i “*prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali*” (lett. g) e i “*prestatori di servizi di portafoglio digitale che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali*” (lett. h).

relative al cliente o l'utilizzo di tali dati, (2) la violazione degli obblighi di conservazione mediante l'acquisizione di dati falsi o informazioni non veritiere oppure mediante il ricorso a mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati, (3) la violazione dell'obbligo di fornire dati e informazioni per l'adeguata verifica mediante omissione o mediante consegna di dati falsi, (4) la comunicazione a terzi dell'avvenuta segnalazione.

Preme sottolineare come, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad un direttore di banca che ha autorizzato operazioni sospette ⁽⁶⁾, anche i rappresentanti della società di *exchange* che non dovessero segnalare operazioni sospette potrebbero astrattamente vedersi contestare un concorso nell'altrui reato di riciclaggio *ex art. 648-bis c.p.*, dovendo in ogni caso essere provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ossia il dolo generico (quanto meno nella forma del dolo eventuale) ⁽⁷⁾, consistente nella rappresentazione della provenienza delittuosa dei beni e nella volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa stessa ⁽⁸⁾.

Considerati gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa e i rischi di carattere penale, sarà interessante osservare quanto ciò potrà eventualmente influire sull'entità delle transazioni in *bitcoin* o altra criptovaluta e sul numero di operatori che offriranno tali servizi.

4. Il concorso in estorsione e in accesso abusivo ad un sistema informatico.

Gli *exchanger* italiani, in passato, hanno già fronteggiato contestazioni di carattere penale con riferimento a vicende di natura estorsiva. Si trattava di casi in cui dei *malware* (c.d. *Ransomware*), ossia virus diffusi ad esempio mediante e-mail, erano riusciti a "sequestrare" il computer ed ogni dato in esso contenuto, senza possibilità per il proprietario di sbloccarlo se non mediante il pagamento di un riscatto, richiesto per l'appunto espressamente in *bitcoin*.

Le vittime di tali estorsioni, per il pagamento del riscatto, si erano rivolte dunque agli *exchanger* per l'acquisto delle criptovalute. Tuttavia, tali società si sono poi ritrovate indagate, in concorso con gli hacker, per i reati di estorsione (art. 629 c.p.), danneggiamento di sistema informatico (635-*bis* c.p.) e accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.) ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Cass. Pen., Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472.

⁽⁷⁾ Cass. Pen., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 28715; Cass. Pen., Sez. II, 7 ottobre 2016, n. 52241.

⁽⁸⁾ Cass. Pen., Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546; Cass. Pen. Sez. IV, 20 gennaio 2007, n. 6350

⁽⁹⁾ DAL CHECCO, *Ransomware e ricatti virtuali: violazioni della privacy e dei propri dati, nuove modalità di estorsione e di pagamento*, in FEDERICI-ALLEGRIA-DI STEFANO (a cura di), *Il diritto del web. Rete, intelligence e Nuove Tecnologie*, Primiceri Editore, 2017, p. 368.

5. La configurabilità dei reati tributari ex d.lgs. 74/2000.

Un ultimo aspetto da analizzare, di rilevanza potenzialmente notevole nella materia, è quello relativo alla applicabilità dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000.

Prima di affrontare l'argomento è indispensabile stabilire quale sia il trattamento fiscale applicabile alle operazioni poste in essere dagli *exchanger*, sia ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) che ai fini IVA.

Sul tema si sono pronunciate la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ⁽¹⁰⁾ e, proprio richiamando questa pronuncia, l'Agenzia delle Entrate, con un parere reso in occasione di interpello ⁽¹¹⁾.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, ha affermato che *“agli effetti dell'Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni 'relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio' di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE”*.

Pertanto, l'Agenzia ha sottolineato come questa attività abbia in astratto rilevanza tanto ai fini IVA quanto ai fini IRES (e IRAP).

Tuttavia, per quel che concerne la rilevanza ai fini IVA, l'Agenzia ha precisato che *“pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi)”*, le prestazioni in esame *“costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”*. Alla luce di tale qualificazione, le prestazioni in esame vengono ricondotte, tanto dalla Corte di Giustizia quanto dall'Agenzia, nell'alveo dell'art. 135, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva 2006/112/CE, ossia tra le prestazioni esenti IVA.

Per quanto concerne invece la rilevanza ai fini dell'imposta sui redditi, è stato confermato dall'Agenzia che le componenti di reddito derivanti dalla attività degli *exchanger* devono essere ricondotte tra i ricavi tipici dell'attività di intermediazione, e pertanto ritenute elementi positivi che concorrono alla *“formazione della base imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini IRES”*.

Da un punto di vista strettamente penalistico, dunque, potranno trovare applicazione le fattispecie di cui al d.lgs. 74/2000, rientrando tali ricavi nella nozione di elementi fornita dall'art. 1, ossia *“componenti, espresse in cifra, che*

⁽¹⁰⁾ Corte di Giustizia UE, Sez. V, 22 ottobre 2015, Causa C-264/14, *Skatteverket c. David Hedqvist*, con nota di CAPACCIOLI, *Bitcoin: le operazioni di cambio con valuta a corso legale sono prestazioni di servizio esenti*, in *Il Fisco*, 2015, n. 44, pp. 4270 ss.

⁽¹¹⁾ Risoluzione N. 72/E.

concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto".

Detto ciò, e al netto del rischio (possibile, ma non specificamente legato all'operatività in criptovalute) di contestazioni in termini di dichiarazione fraudolenta ai sensi degli artt. 2 o 3 d.lgs. 74/2000, l'ipotesi più concreta di un rischio penale-tributario in capo agli *exchanger* pare annidarsi in quella di contestazioni per dichiarazione infedele *ex art. 4 d.lgs. 74/2000*, ovvero per omessa dichiarazione dei redditi *ex art. 5 d.lgs. 74/2000*: alla prima contestazione andrà incontro l'*exchanger* che presenti una dichiarazione annuale contenente elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, mentre alla seconda contestazione andrà incontro l'*exchanger* che ometta del tutto la presentazione della dichiarazione annuale (in entrambi i casi, sempre che risultino superate le soglie di punibilità) ⁽¹²⁾.

Viene da domandarsi da ultimo se, per l'*exchanger*, il rischio di una contestazione per omessa dichiarazione possa configurarsi anche ai sensi del nuovo art. 5, comma 1-*bis* d.lgs. 74/2000, che punisce l'omessa dichiarazione di sostituto d'imposta (c.d. modello 770). Tuttavia, pare potersi ragionevolmente escludere tale rischio, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha escluso "*la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa*", in quanto, in tali termini, "*le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa*". In questo modo, deve anche escludersi che l'*exchanger* sia tenuto ad alcun adempimento come sostituto d'imposta nei confronti del cliente persona fisica.

Da quanto sopra deriva anche l'esclusione della configurabilità di una responsabilità penale dell'*exchanger* per i reati di omesso versamento: non sarà contestabile l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis* d.lgs. 74/2000) proprio perché manca un rapporto di sostituzione d'imposta tra *exchanger* e cliente, e non sarà contestabile l'omesso versamento di IVA (art. 10-*ter* d.lgs. 74/2000) perché, come detto, le operazioni in criptovalute ne sono esenti.

6. Il rischio di confisca del profitto del reato.

È utile ricordare che l'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000 prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per un reato tributario, venga sempre disposta la confisca del profitto (o del prezzo) del reato, anche per equivalente.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità, sebbene i reati tributari non rientrino ancora nel catalogo dei reati presupposto alla responsabilità dell'ente *ex d.lgs.*

⁽¹²⁾ Si precisa che, vista – come detto – l'esenzione IVA per le operazioni in criptovalute, oggetto materiale dei citati delitti di cui agli artt. 4-5 d.lgs. 74/2000 potrà essere soltanto la infedele od omessa dichiarazione dei redditi IRES, e non anche la infedele od omessa dichiarazione IVA.

231/2001⁽¹³⁾, il profitto del reato potrebbe comunque essere confiscato alla stessa società di *exchange*, in quanto la confisca di somme di denaro, anche reinvestite, per la natura di bene fungibile del denaro stesso, sarebbe da considerarsi sempre diretta⁽¹⁴⁾.

(¹³) E, comunque, si segnala che la Direttiva PIF (UE) 2017/1371 ha imposto, con riferimento alle gravi frodi IVA, l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche. In dottrina BASILE, *Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 12, p. 72, ha segnalato come il principio di uguaglianza e ragionevolezza suggerisca “*di ricomprendere in blocco il comparto penal-tributario nel sottosistema punitivo delle persone giuridiche*”. Dunque, il legislatore italiano, chiamato a dare attuazione alla direttiva, potrebbe estendere anche ai reati tributari l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti, con conseguente applicabilità della confisca per equivalente di cui agli artt. 9 e 19 d.lgs. 231/2001.

(¹⁴) È il noto principio espresso da Cass. Pen., Sez. Unite, 5 marzo 2014, n. 10561, *Gubert*, in *Le Soc.*, 2014, n. 7, pp. 862 ss.; la sentenza ha affermato che, in materia di reati tributari, deve ritenersi possibile confiscare alle persone giuridiche il profitto del reato (confisca diretta), non essendo invece possibile procedere a confisca per equivalente. La confisca di valore, infatti, non sarebbe ammessa in quanto le norme del d.lgs. 74/2000 non rientrano nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001. Per un approfondimento si rimanda a ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, n. 4, pp. 1674 e ss.; VARRASO, *Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni “inespresse” delle Sezioni Unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari*, in *Cass. pen.*, 2014, n. 9, pp. 2809 ss.; TODARO, *Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni di una persona giuridica: il rebus dei reati tributari*, in *Cass. pen.*, 2014, n. 9, pp. 2826 ss.; SOANA, *Le Sezioni Unite pongono limiti alla confisca nei confronti delle persone giuridiche per i reati tributari*, in *Riv. giur. trib.*, 2014, n. 5, pp. 394 ss.; BORSARI, *Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un'occasione perduta dalle Sezioni Unite*, in *Le Soc.*, 2014, n. 7, pp. 867 ss.; SALVATORE, *Il sequestro preventivo dei beni della persona giuridica: Le sezioni unite compongono il contrasto*, in *Studium Iuris*, 2014, n. 12, pp. 1400 ss.

Successivamente la Cassazione, con la sentenza *Lucci* (Cass. Pen., Sez. Unite, 26 giugno 2015, n. 31617), in relazione all'individuazione del profitto nel caso in cui esso sia rappresentato da una somma di denaro corrispondente al risparmio di spesa, ha precisato quanto stabilito nella precedente pronuncia *Gubert*, ossia che “*ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde – per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere – né sul piano economico né su quello giuridico – la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro sorge la eventualità di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l'imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato, giacché, in tal caso, si avrebbe quella necessaria novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore [...] è l'esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l'oggetto da confiscare*”. In conclusione, nella sentenza si è affermato che, nel caso in cui si proceda a confisca diretta di denaro, cioè di quel “numerario accresciuto di consistenza”, non occorrerebbe nemmeno la prova del nesso di

Si tenga, inoltre, conto del fatto che, alla luce dell'inclusione dei delitti di riciclaggio, art. 25-*octies*, e dei delitti informatici, art. 24-*bis*, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in caso di accertata commissione di tali delitti dovrà sempre essere disposta la confisca del profitto del reato nei confronti dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Ciò impone all'*exchanger* di tenere presente questa ulteriore fonte di rischio penalistico, da ritenersi particolarmente insidiosa, in quanto ne sarebbe possibile una applicazione anticipata per via cautelare: infatti, la confisca del profitto del reato potrà essere preceduta, già in fase di indagini preliminari e prima ancora di avere avuto la possibilità di dispiegare qualunque difesa, da un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p., già di per sé idoneo ad incidere in modo estremamente afflittivo sull'operatività dell'*exchanger*.

pertinenza, stante la particolare natura del bene. Sul tema v. anche CAPITANI, *Le Sezioni Unite: la confisca sopravvive alla causa estintiva del reato, purché ci sia già stata condanna e si tratti di confisca diretta*, in *Dir. giust.*, 2015, n. 29, pp. 44 ss.; LUMINO, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2016, n. 4, pp. 1384 ss.; MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, n. 3, pp. 1259 ss..